



Comune di Medesano

SETTORE AFFARI FINANZIARI ED ENTRATE - SETTORE AFFARI FINANZIARI ED ENTRATE

Determinazione N. 380 del 06/08/2024

OGGETTO: AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER IL TRASFERIMENTO DELLA TOTALITA' DELLE QUOTE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MEDESANO NELLA SOCIETA' "S. ANDREA BAGNI TERME S.R.L.". SECONDO INCANTO.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 30/11/2023, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 21/12/2023, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziaria per il periodo 2024/2026;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 18/01/2024, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2024/2026;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 31/01/2024, esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

Richiamate le deliberazioni del Consiglio comunale:

- N. 161 del 17.11.1981, con la quale veniva costituita la S. Andrea Bagni Terme S.p.A. con prevalente partecipazione pubblica;
- N. 99 del 30.11.2005, con cui si procedeva alla trasformazione della società medesima in società a responsabilità limitata con denominazione "S. Andrea Bagni Terme S.r.l.";
- N. 30 del 23.03.2006, con la quale si autorizzava il Sindaco alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale da € 98.000,00 a € 500.000,00;

Vista la determinazione n. 616 del 14/11/2006 con la quale il Responsabile del Settore Finanziario:

- disponeva il versamento a saldo del sopraccitato aumento di capitale sociale;
- precisava che, a seguito di tale versamento, la quota di partecipazione del Comune di Medesano si attestava al 97,72% del capitale sociale;

Dato atto che il Comune di Medesano è detentore di una partecipazione societaria pari al 97,72% nella società S. Andrea Bagni s.r.l. appositamente costituita per la gestione dell'omonimo complesso termale, con atto di costituzione datato 29 dicembre 1981;

Visto lo statuto della Società partecipata e in particolare l'art.2 dello stesso che individua quale oggetto sociale:

- *"L'attività di gestione del complesso termale delle Terme di S. Andrea Bagni";*
- *Lo sfruttamento delle relative acque. Fonti e fanghi per cure idropiniche, idroterapiche e termali;*
- *La confezione ed il commercio di acque minerali, sali medicinali, prodotti cosmetici in genere, di produzione propria e di terzi;*



Comune di Medesano

- *La conduzione di bar, caffè, luoghi di ritrovo e svago, sale da ballo e spettacoli in genere;*
- *La promozione di iniziative turistiche, nell'accezione più ampia, per favorire uno sviluppo economico equilibrato del territorio di Medesano;*

Considerato che l'art. 3 della Legge n. 244/2007

- al comma 27 stabiliva che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, gli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, non potevano costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente connessi alla loro finalità istituzionale, né assumere o mantenere partecipazioni anche di minoranza in tali società;
- al comma 28, stabiliva che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali dovevano essere autorizzate, dall'organo competente, con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;
- al comma 29, stabiliva che, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, avevano l'obbligo di cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27;

Richiamata la deliberazione consiliare n.128 del 20/12/2010 con la quale si provvedeva ad effettuare la ricognizione delle società partecipate dal Comune di Medesano, ai sensi dei commi 27/33, dell'art. 3 della Legge n. 244 del 24/12/2007 e ss.mm.ii. e nella quale, al punto 5 del dispositivo, il Consiglio prendeva atto dell'obbligo di alienare la quota di partecipazione nella società S. Andrea Bagni Terme S.r.l.;

Ricordato che:

- con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 30 settembre 2013 e con la successiva Determinazione del Responsabile del Settore Affari Finanziari – Entrate Comunali n. 343 del 21 ottobre 2013, l'Amministrazione aveva avviato la procedura per la cessione della titolarità delle quote di partecipazione nella società S. Andrea Bagni Terme S.r.l. *“con il metodo delle offerte segrete, al rialzo rispetto al prezzo a base d'asta pari ad euro 2.052.120,00 (duemilionezerocinquantaduemiladuecentoventi/00) ai sensi dell'art. 73, lett. c), R.D. n.827/1924”;*
- il bando di gara individuava l'oggetto della procedura nel *“trasferimento di tutte le quote di partecipazione corrispondenti al 97,72% del valore patrimoniale della società S. Andrea Bagni Terme S.r.l.”;*
- l'importo a base d'asta, di euro 2.052.120,00, era stato individuato dal Comune di Medesano attraverso l'affidamento di un incarico professionale ad un Dottore Commercialista di Parma che, all'esito di un'accurata ricognizione della situazione della società alla data del 31 dicembre 2012, aveva predisposto apposita perizia giurata acquisita al protocollo dell'Ente al n. 9297 del 23 settembre 2013;
- la procedura di asta pubblica si era conclusa con esito negativo in quanto non era pervenuta alcuna offerta, come dichiarato nel verbale di gara del 27 gennaio 2014;

Richiamata la Legge n. 190 del 23.12.2014, la quale, all'articolo 1, commi 611 e 612, disponeva che

- al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dovevano avviare obbligatoriamente un processo di razionalizzazione delle società e delle



Comune di Medesano

partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015;

- il processo di razionalizzazione doveva tener conto dei seguenti criteri:
 - a. Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
 - b. Soppressione delle società che risultassero composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - d. Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - e. Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.
- I Sindaci definissero e approvassero, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, indicante le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

Dato atto che, in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate

- in data 07.04.2015, con prot. 4280, il Sindaco aveva adottato *“il piano di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dal comune”*, confermando la volontà di alienare la partecipazione nella Società S. Andrea Bagni Terme s.r.l. già espressa nei richiamati provvedimenti consiliari;
- i risultati ottenuti nel piano di razionalizzazione sopra citato, erano stati relazionati con atto del Sindaco del 30.03.2016, prot. 4524 del 31.03.2016 ed inviati alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) che, all'art. 24 c. 1 ha disposto l'obbligo delle Pubbliche Amministrazioni di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, in quanto non riconducibili alle categorie ammesse dall'art. 4 o perché ricadenti in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2;

Dato atto che

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 28/09/2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, con l'individuazione delle partecipazioni da alienare;
- con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 93/2018, n. 109/2019/, n. 68/2020, n. 74/2021, n. 86/2022 e n.96/2023, sono state approvate, ai sensi dell'art. 20 del citato D. Lgs. n. 175/2016, le revisioni annuali delle partecipazioni del Comune, confermando in ognuna di esse la permanenza dei presupposti previsti dalla legge per dismettere la partecipazione nella società S. Andrea Bagni Terme S.r.l.;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59/2023 è stata approvata la proposta avente ad oggetto: *“Alienazione partecipazione societaria nella società S. Andrea Bagni Terme S.r.l. ai sensi degli artt. 4, 20, 24 del D. Lgs175/2016. Atto di indirizzo per l'avvio della procedura”*;



Comune di Medesano

Tenuto conto delle seguenti disposizioni del D. Lgs. n. 175/2016, che disciplina la materia delle società a partecipazione pubblica:

- Art. 4 comma 1, il quale dispone che *“le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*, imponendo dunque, come regola generale, alle amministrazioni il divieto di costituire e detenere quote in società che non perseguano le finalità istituzionali dell'Ente;
- Art. 10, che detta la disciplina di riferimento della procedura di alienazione delle partecipazioni sociali, individuando la competenza del Consiglio Comunale nella specifica materia;
- Art. 20, che dispone l'obbligo delle Pubbliche Amministrazioni di provvedere alla razionalizzazione periodica (annuale) delle partecipazioni societarie, indicando al comma 2 i casi in cui debba essere disposta la dismissione, tra i quali:
 - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
- Art. 24, che individua i termini entro i quali deve essere effettuata la dismissione delle partecipazioni vietate, disponendo testualmente al comma 5, in caso di mancata alienazione *“il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del codice civile”*;

Rilevato che

- Per effetto degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 175/2016 il Comune di Medesano ha l'obbligo di dismettere la propria partecipazione della società S. Andrea Bagni Terme S.r.l., la quale, pur svolgendo un servizio di interesse generale ammesso dall'art. 4 comma 2, lett. a), è priva di dipendenti e, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- Il legislatore statale, attese le difficoltà per le Amministrazioni locali di avviare procedure di dismissione particolarmente complesse, onerose e articolate, ha differito più volte il termine dell'obbligo di dismissione della partecipazione societaria, prevedendo:
 - con la Legge n. 145/2018, fino al 31 dicembre 2021, la disapplicazione dell'art. 24, comma 4 (*obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione*) e comma 5 (*divieto di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta della quota in denaro*) per le società che avessero prodotto “un risultato medio in utile” nel triennio precedente alla ricognizione, ovvero sia nel triennio 2014-2016;
 - con il D.L. n. 73/2001, (art. 16, comma 3-*bis*) la proroga del termine per assolvere all'obbligo di dismissione al 31 dicembre 2022, nel caso in cui le società partecipate avessero prodotto un risultato medio utile nel triennio 2017-2019;

Considerato che, avendo la società S. Andrea Bagni Terme S.r.l. concluso in utile tutti i periodi presi a riferimento dalla legge (2014-2019), l'Amministrazione Comunale ha potuto derogare all'obbligo di dismissione della partecipazione societaria, pur avendola prevista nelle diverse deliberazioni consiliari di ricognizione sopra richiamate, individuando come modalità di razionalizzazione la “cessione della quota”;



Comune di Medesano

Avuto presente che

- la sterilizzazione dell'obbligo di dismissione ha operato fino al 31 dicembre 2022;
- dalla mancata dismissione della partecipazione, entro il 31.12.2022, l'art. 24 comma 5 del D. Lgs. 175/2016 fa discendere delle conseguenze vincolate e immediatamente operative disponendo, come sopra riportato;
- a far data dal 1 gennaio 2023 il Comune di Medesano non è più nelle condizioni di esercitare i diritti connessi alla sua qualità di socio nella società S. Andrea Bagni Terme S.r.l. in quanto ha perso i diritti di socio pubblico;
- la Società è stata messa a conoscenza dell'intervenuta inibizione *ex lege* dei diritti sociali, come risulta dalla lettera inviata in data 07/08/2023 con Prot. n. 12096;

Considerato che l'Amministrazione comunale ha rilevato la necessità di acquisire una consulenza professionale specialistica per supportare l'Ente nella strategia da porre in essere per la gestione delle proprie partecipazioni societarie e, in particolare, nell'individuazione dei corretti parametri di valutazione degli interessi pubblici da tutelare, nella formulazione e nella revisione periodica del piano di razionalizzazione delle partecipazioni dell'Ente, alla luce delle disposizioni del D. Lgs. 175/2016 e, più in generale, dei principi dell'ordinamento giuridico vigente, in materia di tutela e gestione del patrimonio pubblico;

Acquisito il parere reso dall'avvocato incaricato con determinazione n. 497/2022 in atti, Prot. 12157/2023, dal quale si evince che, allo stato attuale della legislazione vigente in materia:

- a. la partecipazione nella società S. Andrea Bagni Terme S.r.l. non può essere conservata dal Comune di Medesano in quanto rientra nella casistica della dismissione obbligatoria prescritta dall'art. 20 comma 2 del D. Lgs 175/2016;
- b. con decorrenza 01/01/2023, il Comune di Medesano non può più esercitare i diritti sociali nei confronti della società S. Andrea Bagni Terme S.r.l.;
- c. la suddetta partecipazione deve essere dismessa e, al riguardo, sussistono due possibili azioni da porre in essere:
 - la prima, di competenza dell'Amministrazione Comunale, consiste nell'avvio della procedura di alienazione della partecipazione detenuta avvalendosi delle modalità previste dall'art. 10 del D. Lgs. 175/2016;
 - la seconda, di competenza della Società, ovvero la liquidazione in denaro delle quote possedute dal Comune di Medesano, ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D. Lgs. 175/2016 sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal artt. 2437-*ter* e 2437-*quater* del Codice Civile;

Dato atto che si è ritenuto opportuno, al fine di procedere alla dismissione della partecipazione, acquisire una nuova perizia di stima giurata relativa all'attuale situazione della società, redatta secondo i criteri di cui all'art. 2437-*ter* del Codice Civile, che evidenzi la consistenza patrimoniale della società e le sue prospettive reddituali, nonché l'eventuale valore di mercato delle azioni in quanto, quella acquisita nel 2013 risultava troppa datata e non veritiera dell'attuale situazione economico-patrimoniale della società;

Dato atto che, dopo lo svolgimento delle procedure di selezione di un professionista a cui conferire l'incarico per l'elaborazione di una nuova perizia di stima della società S. Andrea Bagni Terme S.r.l. ai fini della determinazione del corretto valore della partecipazione da alienare, con determinazione n. 443/2023 si è provveduto ad affidare l'incarico al dott. Berti Filippo, il quale con perizia giurata depositata presso questa casa comunale e recante Prot. n. 19488 del 18/12/2023 ha quantificato la stessa pari ad € 1.560.000,00;



Comune di Medesano

Richiamata la determinazione n. 656 del 22 dicembre 2023 con cui l'Amministrazione ha indetto una seconda asta pubblica per la cessione della totalità delle quote di partecipazione del Comune di Medesano nella Società "S. Andrea Bagni Terme S.r.l." con offerte al rialzo rispetto al prezzo a base d'asta pari ad € 1.560.000,00, ai sensi dell'art. 73 R.D. 827/1924;

Tenuto conto che l'incanto di cui sopra prevedeva come termine ultimo per la presentazione delle offerte la data del 26.04.2024;

Preso atto, con verbale di gara deserta del 26.04.2024 firmato dal Responsabile del Procedimento, che a tale data nessuna offerta è pervenuta all'Ufficio del Protocollo del Comune di Medesano;

Vista la determinazione del sottoscritto Responsabile di Settore n. 231 del 6 maggio 2024 con cui si è preso atto che l'incanto è andato deserto;

Visti:

- la costanza dell'obbligo in capo al Comune di Medesano della cessione delle quote di partecipazione nella società "S. Andrea Bagni Terme S.r.l.";
- il permanere dell'indirizzo politico del Consiglio Comunale, dato dalla deliberazione n. 59/2023, di procedere alla vendita delle suddette quote per i motivi ampiamente esposti sopra;
- la necessità di procedere ad un nuovo incanto con base d'asta ribassata nella misura del 10%, in ossequio alla disciplina dettata dal R.D. 827/1924;

Ritenuto pertanto di dover attivare una nuova procedura finalizzata al trasferimento a titolo oneroso della partecipazione societaria;

Preso atto che:

- la cessione della quota non è assoggettata ad IVA;
- la procedura si svolgerà per asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete, al rialzo rispetto al prezzo a base d'asta pari ad € 1.404.000,00 ai sensi dell'art. 73, lett. c), R.D. 827/1924;
- sull'importo a base d'asta saranno ammesse soltanto offerte in aumento formulate per importo non inferiore a € 1.000,00 (mille,00), ovvero per multipli di € 1.000,00 (mille,00);
- l'offerta dovrà essere espressa in euro mediante indicazione in cifre e lettere del valore assoluto del corrispettivo offerto per l'acquisto della quota;
- l'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di un'unica offerta valida, purché formulata nel rispetto di quanto previsto dal bando e ritenuta vantaggiosa per l'amministrazione pubblica;

Ritenuto ancora:

- di dare pubblicità alla gara mediante pubblicazione del bando nel seguente modo:
 1. in forma integrale: all'Albo Pretorio on line del Comune di Medesano (per almeno 60 giorni);
 2. in forma integrale: sul sito internet del Comune di Medesano (per almeno 60 giorni);
 3. in forma integrale: sul sito internet della Provincia di Parma (per almeno 60 giorni);
 4. per estratto: sulla G.U.R.I.
 5. per estratto: sui seguenti quotidiani a diffusione nazionale e locale:
 - "Il Giornale";
 - "Il Messaggero";
 - "Il Giornale" (ed. regionale);
 - "Milano Finanza" (ed. regionale);



Comune di Medesano

Acquisito ex art. 147/*bis* D. Lgs. 267/2000 il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del settore "Affari Finanziari";

Rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante l'assunzione del presente atto;

Attestato che, in merito alla presente proposta, non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse in capo al responsabile di settore firmatario e che non sono pervenute comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al procedimento;

Visti:

- gli artt. 107, 109 comma 2 e 192 del D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 175/2016;
- Il R.D. 827/1924;
- Il D. Lgs 118/2011;
- Il Regolamento comunale sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 01.08.2011 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. **Di** indire asta pubblica per la cessione della totalità delle quote di partecipazione del Comune di Medesano nella Società "S. Andrea Bagni Terme S.r.l." con il metodo delle offerte segrete, al rialzo rispetto al prezzo a base d'asta pari ad € 1.404.000,00 ai sensi dell'art. 73 R.D. 827/1924;
2. **Di** approvare l'avviso di gara, il disciplinare e tutti allegati che, uniti alla presente, ne costituiscono parte integrante, formale e sostanziale;
3. **Di** dare pubblicità alla gara mediante pubblicazione del bando nel seguente modo:
 - in forma integrale: all'Albo Pretorio on line del Comune di Medesano (per almeno 60 giorni);
 - in forma integrale: sul sito internet del Comune di Medesano (per almeno 60 giorni);
 - in forma integrale: sul sito internet della Provincia di Parma (per almeno 60 giorni);
 - per estratto: sulla G.U.R.I.;
 - per estratto: sui seguenti quotidiani a diffusione nazionale:
 - "Il Giornale" (ed. nazionale);
 - "Il Messaggero" (ed. nazionale);
 - "Il Giornale" (ed. locale);
 - "Milano Finanza" (ed. locale);
4. **Di** dichiarare che la cessione verrà effettuata in forma pubblica con spese, diritti ed oneri tutti a carico dell'acquirente;
5. **Di** dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 è la Dr.ssa Elisa Degli Andrei, Responsabile del Settore Finanziario ed Entrate Comunali del Comune di Medesano;



Comune di Medesano

6. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato in “Amministrazione trasparente”, oltre che nella sotto sezione “Provvedimenti dirigenziali”, anche nella sotto sezione “Bandi di gara e contratti” in “Informazioni sulle singole procedure” ed in “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, in applicazione delle disposizioni di cui di cui al D. Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ELISA DEGLI ANDREI / InfoCert S.p.A.